

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. II**  
**n. 6**

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**d’iniziativa dei senatori BORDON, MANCINO, DINI, MANZIONE,  
GIARETTA, D’AMICO, TOIA, BEDIN, FILIPPELLI, DANIELI  
Franco e RIGONI**

**COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2002**

—————

Istituzione della 14<sup>a</sup> Commissione permanente  
«Politiche dell’Unione europea»

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Con il Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam, ratificato ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 209, sul ruolo dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, le istituzioni parlamentari degli Stati membri diventano partecipi delle decisioni dell'Unione europea e, quindi, protagoniste della creazione dell'ordinamento comunitario.

In tale quadro appare consequenziale rendere più incisiva la funzione della Giunta per gli affari delle Comunità europee (istituita nel 1968 con competenza di carattere meramente consultivo) trasformandola in Commissione permanente.

A tale finalità è ispirata la presente proposta. Essa, all'articolo 1, da un lato prevede

la costituzione della 14<sup>a</sup> Commissione con la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea e, dall'altro, prevede che di essa possano far parte senatori già assegnati ad altre Commissioni permanenti.

Con l'articolo 2 si introduce nel Regolamento, dopo il Capo VI, un altro Capo, relativo alle procedure di collegamento con gli organismi comunitari e internazionali. Tale innovazione – mutuata, salvo talune varianti, dal Regolamento della Camera – si rende necessaria sia per instaurare organici rapporti tra il Parlamento nazionale e le istituzioni dell'Unione europea, e sia per disciplinare i procedimenti volti ad assicurare in modo permanente tali rapporti.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE  
DEL REGOLAMENTO**

## Art. 1.

1. All'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente numero: «14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea».

2. L'articolo 23 è abrogato.

3. Ai componenti della 14<sup>a</sup> Commissione non si applica il limite previsto dall'articolo 21, comma 5.

## Art. 2.

1. Dopo il Capo VI è inserito il seguente:

«CAPO VI-*bis*

DELLE PROCEDURE DI COLLEGA-  
MENTO CON GLI ORGANISMI  
COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Art. 51-*bis*.

*(Esame di risoluzioni del Parlamento europeo e di assemblee internazionali)*

1. Ogni volta che al Senato siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni del Senato, il Presidente, dopo averne dato annunzio all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri.

2. Su richiesta del Governo o di un rappresentante di Gruppo, la 14<sup>a</sup> Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta, il presidente concede altresì la parola ad un senatore per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione ai sensi dell'articolo 50, commi 2 e 3.

Art. 51-ter.

*(Commissione politiche dell'Unione europea)*

1. Si applicano alla Commissione politiche dell'Unione europea le disposizioni relative alla costituzione, ai poteri e all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente.

2. La Commissione ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e dell'attuazione degli accordi comunitari. In particolare:

a) svolge funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo nelle materie di propria competenza;

b) esprime parere sui disegni di legge e sugli schemi di decreti delegati concernenti l'applicazione del trattato istitutivo dell'Unione europea; sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, su tutti i disegni di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria;

c) esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e redige proprie relazioni per l'Assemblea;

d) può procedere ad audizioni di Ministri e di dirigenti e rappresentanti di organismi e amministrazioni pubbliche in relazione alle materie di propria competenza;

e) può promuovere, previa autorizzazione del Presidente del Senato, incontri

con delegazioni del Parlamento europeo, ovvero con suoi singoli membri.

3. La Commissione, all'inizio e alla fine di ciascun semestre di Presidenza della Unione europea, incontra una delegazione composta dai rappresentanti italiani al Parlamento europeo che rivestano la carica di membro degli Uffici di Presidenza del Parlamento, delle Commissioni e dei Gruppi parlamentari.

*Art. 51-quater.*

*(Affari attinenti l'attività  
dell'Unione europea)*

1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le altre Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione dell'Unione europea in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione europea, o in ordine ad affari attinenti all'Unione o all'attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. Il Presidente trasmette alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per il parere, alle Commissioni competenti per materia la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario. Su di essa la Commissione politiche dell'Unione europea può riferire all'Assemblea, allegando i pareri espressi dalle Commissioni competenti, ovvero approvare risoluzioni a norma dell'articolo 50, commi 2 e 3.

*Art. 51-quinquies.*

*(Assegnazione ed esame del  
disegno di legge comunitaria)*

1. Il disegno di legge comunitaria è assegnato in sede referente alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che partecipa, per riferirvi, alle sedute della 14<sup>a</sup> Commissione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge.

3. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

4. Nei successivi trenta giorni, la 14<sup>a</sup> Commissione conclude il proprio esame, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di maggioranza delle Commissioni di cui al comma 2, che possono essere illustrate in Assemblea dai rispettivi relatori.

Art. 51-*sexies*.

*(Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea)*

1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei ministri e dalla Commissione dell'Unione europea o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.

2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano gli atti di cui al comma 1 e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative. Il docu-

mento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente del Senato al Presidente della Camera e al Presidente del Consiglio dei ministri.

*Art. 51-septies.*

*(Esame delle sentenze della Corte  
di giustizia della Comunità europea)*

1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite e inviate alla Commissione politiche dell'Unione europea.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione esamina la sentenza con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso ove ritenga necessari iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi

4. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente del Senato al Presidente della Camera e al Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

*Art. 51-octies.*

*(Acquisizione di elementi informali da  
rappresentanti delle istituzioni  
dell'Unione europea)*

1. La Commissione politiche dell'Unione europea, in rapporto a questioni di sua competenza, previa intesa con il Presidente del Senato, può invitare rappresentanti italiani nel Parlamento europeo a fornire informazioni sull'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

2. La Commissione, previa intesa con il Presidente del Senato, può invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza».

Art. 3.

1. Il Capo XVIII è abrogato.